

CMFP

[Handwritten signature]

SINAPPE
[Handwritten signature]

TITOLO I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

SRAPPE
[Handwritten signature]

SIAP
COSP
[Handwritten signatures]

Articolo 1

Ambito di applicazione e durata

1. La presente ipotesi di accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni della presente ipotesi di accordo integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

USPP
[Handwritten signature]

DIRFOR
[Handwritten signature]

UILPS
[Handwritten signature]

CONSP
IT. SIC
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OSPP
[Handwritten signature]

COSPP
[Handwritten signature]

UGL-CFS
[Handwritten signature]

CISL FP
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UGLFB
[Handwritten signature]

SADPE
[Handwritten signature]

FESFO
[Handwritten signature]

SADPE
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FRCCU
[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

SUPDP Di Nicotri

CONSP-IT-SIC UGLPS
SAPPE

ESLPP Favara
SIAP
USPP

Articolo 2
Nuovi stipendi
CMAF

1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

Stipendi a decorrere dal 1° febbraio 2007	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Qualifiche ed equiparate		euro	euro
Vice questore aggiunto	150,00	127,50	24.705,00
Commissario capo	144,50	122,83	23.799,15
Commissario	139,00	118,15	22.893,30
Vice commissario	133,25	113,26	21.946,28
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario	139,00	118,15	22.893,30
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	115,18	22.316,85
Ispettore superiore SUPS	133,00	113,05	21.905,10
Ispettore capo	128,00	108,80	21.081,60
Ispettore	124,00	105,40	20.422,80
Vice Ispettore	120,75	102,64	19.887,53
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	104,13	20.175,75
Sovrintendente capo	120,25	102,21	19.805,18
Sovrintendente	116,25	98,81	19.146,38
Vice Sovrintendente	112,25	95,41	18.487,58
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	96,48	18.693,45

DIRETTORE
P. C. C. P. P. P.

UGLCP
USPP
VIA

FESIFO
18 marzo 2009
[Signatures]

SAPPE

F. M.

CAPP
COSP
COSP

Assistente capo	111,50	94,77	18.364,05
Assistente	108,00	91,80	17.787,60
Agente scelto	104,50	88,83	17.211,15
Agente	101,25	86,06	16.675,88

SAPPE

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

SAPPE

4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

AIRFOR

SAPPE

SIAP

COSAP
OSAPP

UILPS
UGL-CFS

CISE FP

CISL FP AP

UGL PS

FICOM

SINAPPE

FESIFO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signatures]

SARFEM

CIAPP

[Signature]

[Signature]

SIAP
Wen.

GISP
[Signature]

Articolo 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

SIAPP [Signature]

SIAPP [Signature]

SARFEM DIRFOR
[Signature]

COASAP
[Signature]

VILPS
[Signature]

USPP
[Signature]

CISH FP FAVINI [Signature]

UGL FPAP
[Signature]

UGL CFS
[Signature]

UGL PS
[Signature]

FPCAL
[Signature]

[Signature]

SINAPPE
[Signature]

[Signature]

[Signature]

FESIFO
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

STAPP
 COFAP
 COISF
 UICRS
 SINAPPE
 UGLPS

Articolo 5
 Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2007:
 - Polizia di Stato: euro 13.804.000;
 - Polizia penitenziaria: euro 5.195.000;
 - Corpo forestale dello Stato: euro 702.000;

b) per l'anno 2008:
 - Polizia di Stato: euro 46.203.000;
 - Polizia penitenziaria: euro 17.820.000;
 - Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000;

c) a decorrere dall'anno 2009:
 - Polizia di Stato: euro 11.637.000;
 - Polizia penitenziaria: euro 1.908.000;
 - Corpo forestale dello Stato: euro 188.000.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinarsi negli anni successivi.

3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1 lettera c), sono maggiorati come segue:

- Polizia di Stato: euro 174.000;
 - Polizia penitenziaria: euro 77.000;
 - Corpo forestale dello Stato: euro 9.000.

4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinarsi negli anni successivi.

5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

USPP

fl. Cacci
 Brodolo

SINAPPE
 UGLPS

DIRFOR

COFAP
 COISF

STAPP
 COFAP
 COISF
 UICRS
 SINAPPE
 UGLPS

CNAAP
 UGAPS
 SINDACATO
 SARE
 Articolo 6
 Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° dicembre 2008		Feriale	Notturno o festivo	Notturno/festivo
Qualifiche ed equiparate	Parametri	euro	euro	euro
Vice Questore aggiunto	150,00	15,18	17,17	19,81
Commissario capo	144,50	14,63	16,53	19,08
Commissario	139,00	14,07	15,90	18,35
Vice Commissario	133,25	13,49	15,25	17,59
Ispettore superiore SUPS sostituto Commissario	139,00	14,07	15,90	18,35
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	13,71	15,51	17,89
Ispettore superiore SUPS	133,00	13,46	15,22	17,56
Ispettore capo	128,00	12,96	14,65	16,90
Ispettore	124,00	12,55	14,18	16,37
Vice Ispettore	120,75	12,23	13,82	15,94
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	12,40	14,02	16,17
Sovrintendente capo	120,25	12,17	13,76	15,87
Sovrintendente	116,25	11,77	13,30	15,35
Vice Sovrintendente	112,25	11,36	12,85	14,82
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	11,49	12,98	14,99
Assistente capo	111,50	11,29	12,76	14,72
Assistente	108,00	10,93	12,36	14,26
Agente scelto	104,50	10,57	11,96	13,80
Agente	101,25	10,25	11,59	13,37

USIP
 CNAAP
 SINDACATO
 SARE
 CNAAP
 SINDACATO
 SARE
 CNAAP
 SINDACATO
 SARE

CNAAP
 SINDACATO
 SARE

18 marzo 2009
 CISA
 SINDACATO
 SARE
 CNAAP
 SINDACATO
 SARE

SIAP
NAP
NAP

COISPP
G. P. P.

OSAPP
P. P. P.

Articolo 7
Buoni pasto

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009 l'importo del buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminato in euro 7,00.

SAPPE
M. P.

CONSAP
P. P.

UIAPS
P. P.

DIRFOR
P. P.

SAPPE
M. P.

SINAPPE
P. P.

USPP
P. P.

FPC
P. P.

COISP
P. P.

UGLPS
P. P.

CISA FA
P. P.

CISL PP
P. P.

UGLPS
P. P.

P. P.

P. P.

P. P.

FESIFO
P. P.

P. P.

P. P.

P. P.

Articolo 8
Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
 - la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di agente, agente scelto, assistente e assistente capo, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
 - le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
 - al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.

2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Qualifiche	euro	euro	euro
Agente	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Agente Scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Assistente	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Assistente capo	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Vice Sovrintendente	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sovrintendente	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sovrintendente capo	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Vice Ispettore	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore	1.829,40	3.070,50	3.531,03

18 marzo 2009

UUPS

UUPS

UUPS

Ispettore capo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore superiore sUPS	1.829,40	3.070,50	3.531,03

Xnon

3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
qualifiche	euro	euro	euro
Vice Commissario	2.153,50	3.231,70	3.716,51
Commissario	2.153,50	3.231,70	3.716,51
Commissario capo	2.770,90	5.144,10	5.915,67
Vice Questore Aggiunto	3.122,70	5.144,10	5.915,67

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

6. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

S. Alle

FOSI
COSS
Mauri

Articolo 9

Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS)

SINAPPE

Ultras

- Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d' idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un' indennità mensile stabilita in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio nella misura indicata nella seguente tabella:

Qualifica	Indennità d'impiego per il personale del Nucleo Operativo di Sicurezza
Vice Questore aggiunto + 25	725,11
Vice Questore aggiunto	669,33
Commissario capo	599,60
Commissario	539,19
Vice Commissario	297,49
Ispettore superiore + 29	618,19
Ispettore superiore + 25	599,60
Ispettore superiore	539,19
Ispettore capo + 25	539,19
Ispettore capo	502,00
Ispettore + 15	464,81
Ispettore + 10	427,63
Ispettore	325,37
Vice Ispettore	278,89
Sovrintendente capo + 25	539,19
Sovrintendente capo	502,00
Sovrintendente + 18	464,81
Sovrintendente + 15	427,63
Sovrintendente	325,37
Vice Sovrintendente + 10	325,37
Vice Sovrintendente	288,00
Assistente capo + 29	502,00
Assistente capo + 25	464,81
Assistente capo + 17	427,63
Assistente capo	413,68
Assistente	325,37
Agente scelto	278,89
Agente	216,00

COSS

COSS

CISL

OSAP

DINFOR

SYRPP

- L' indennità di cui al comma 1 è cumulabile anche con l' indennità mensile pensionabile, secondo le modalità e le misure previste dall' articolo 1, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 505.

- Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, è corrisposta l' indennità di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

18 marzo 2009

Multiple signatures at the bottom of the page.

CITTA' di ...

...

Alle ...

...

...

Articolo 10

Indennità per operatori subacquei

- 1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 1 allegata alla presente ipotesi di accordo.

OSAPP ...

Vicps
Fisica

CONVAP IT. SIC
...

DIAFOR
...

USPP
...

SINAPPE
...

FP CCIC ...

SVARPE
...

SIAP ...

coisl

UGPFS
...

UGL-CFS
...

Casifpp ...

FESIFO
...

...

...

FORSE
M
SINAPPE
D

[Handwritten signature]

CHFP
BONAP-15 sic
[Handwritten signature]

Articolo 11

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.
3. Per il personale di cui all'articolo 1 della presente ipotesi di accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai sovrintendenti e qualifiche equiparate con un'anzianità inferiore a 15 anni, è incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente ipotesi di accordo.

FPCC
civ
pol
D
D

SARPE
M
F
VICPS
VICIAN

USPP
LISLFP
S
S

SADPE
M

CISLFP
F

SIAP
D
R
F
M
S
F
S
I
F
O

UGL-CPS
S

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


FESIFO
SINAPPE
Articolo 13
Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete, il rimborso del biglietto di 1^a classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è elevata ad euro 8,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso è corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti


OSAPP 


confine come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.

SADPE 


OSAPP 

VILPS
A. 

DIRFOR



SIAPPE



CHPP






COISP



USPP
A. 

SINAPPE


FPCCAL
padole



SIAP



UGLPS



CISL FP 

UGL-CFS


CISL FP


FESIFU






CITTA' ... COUSAP

SAAP ... SAPP ... SAPP

SINAPPE ... UG ...

Articolo 14

Trattamento economico di trasferimento

1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di € 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di € 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di € 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'art. 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.
9. Il personale di cui all'articolo 1 della presente ipotesi di accordo trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30% per i successivi dodici mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola volta.

SAAP ...

SAAP ...

SAAP ...

SAAP ...

SAAP ...

SAAP ...

SAAP ...

SAAP ...

SAPAF
OSAPP
S. S. S. S. S.

CHAP

[Signature]

SINAPPE
R. S. S. S. S.

Articolo 15
Orario di lavoro

[Signature]

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
1. bis Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 3 ed i riposi compensativi.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
5. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.

SINAPPE
R. S. S. S. S.

F. C. C. C. C.
P. O. O. O. O. O.

C. S. S. S. S.
P. O. O. O. O.

SAPPE
D. I. R. F. O. R.
C. O. N. S. A. P.
[Signature]

C. I. S. S. S. S.

F. E. S. I. F. O.
[Signature]

U. G. L. - C. F. S.
[Signature]

[Signature]

[Signature]

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures and text:
SINAPPE
CISL

Articolo 17
Terapie salvavita

1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'ideale articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

SINAPPE
Handwritten signatures and text

SINAPPE
Handwritten signature

FP CAIL

Handwritten signature

Handwritten signature

DIRFOR
Handwritten signature

Handwritten signature

USPP
Handwritten signature

ULPS
Handwritten signature

CISL PP
Handwritten signature

SIAP
Handwritten signature

UGL-CFS
Handwritten signature

Handwritten signature

CISL PPP
Handwritten signature

FUS/FO
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Articolo 18
Tutela delle lavoratrici madri

- Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
 - esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
 - esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
 - esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
 - esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
 - divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
 - esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
 - divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
- La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
- Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

LAPAT MM

[Handwritten signature]

CITPP *[Handwritten signature]* UQP PS
SINAPP *[Handwritten signature]*
Articolo 19
Diritto allo studio

1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.

SAPP *[Handwritten signature]*

OSAPP *[Handwritten signature]*

CONSAP

DISP *[Handwritten signature]*

FP Civil

SIAP

Padde *[Handwritten signature]*

Wan

VILPS

DIRFOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

USPP

[Handwritten signature]

UGL-CFS

CUSPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SIAP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CISL FP

[Handwritten signature]

FESIFO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RAPP. M.M.

CMAF 4/2/2009

[Handwritten signature]

Articolo 20
Asili nido

SINAPP
[Handwritten signature]

1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalità di cui al comma 1, dei seguenti importi annui:

- Polizia di Stato: euro 533.695;
- Polizia penitenziaria: euro 500.000;
- Corpo forestale dello stato: euro 126.715.

OSAPP Fedelucce

SAPP
FP CGIL
Problemi
[Handwritten signature]

DIRFOR
giu
[Handwritten signature]

COHAP
[Handwritten signature]
CISL
[Handwritten signature]

UILPS
Gi. Meccan
[Handwritten signature]

USAP
[Handwritten signature]

SIAPPE
[Handwritten signature]

UILPS
[Handwritten signature]

SIAP
Ivan:
[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

UIL-CFS
[Handwritten signature]

UIL-CFS
[Handwritten signature]

FESIA
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAFP (P) ... COSP

MASS & M...

[Handwritten signature]

SINAPPE
[Handwritten signature]

Articolo 21
Tutela legale

IRFAR
[Handwritten signature]

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

IRFAR
[Handwritten signature]

SAPP ... OSAPP ... COSP
[Handwritten signatures and text]

CISL FP
[Handwritten signature]

USPP
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CISL FPP

[Handwritten signature]

SIAP
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FOSIA
[Handwritten signature]

UGL-CFS
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

POPAS

[Handwritten signature]

COISA
[Handwritten signature]

5. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole "Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale", sono aggiunte le seguenti parole:

"individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e".

6. All'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le parole "associativi e" sono eliminate.

SALVEMUS

CONSOAP OSAPP
[Handwritten signature]

FP CAI

SINAPP
[Handwritten signature]

Podole
[Handwritten signature]

UILPS
[Handwritten signature]

SINAPP
[Handwritten signature]

DIFON
[Handwritten signature]

UGPPS
[Handwritten signature]

CHPP
[Handwritten signature]

USPP
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CISL FP *[Handwritten signature]*

SIAP
[Handwritten signature]

UGAL-CFS
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CISL-FPPP
[Handwritten signature]

FESIFO
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


TITOLO II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Articolo 24

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente schema di provvedimento si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente schema di provvedimento integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.



18 marzo 2009

Articolo 25
Nuovi stipendi


1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

Stipendi a decorrere dal 1° febbraio 2007	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Gradi		euro	euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	127,50	24.705,00
Capitano	144,50	122,83	23.799,15
Tenente	139,00	118,15	22.893,30
Sottotenente	133,25	113,26	21.946,28
Maresciallo Aiutante sUPS "Luogotenente"/ Maresciallo Aiutante "Luogotenente"	139,00	118,15	22.893,30
Maresciallo Aiutante sUPS / Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	115,18	22.316,85
Maresciallo Aiutante sUPS / Maresciallo Aiutante	133,00	113,05	21.905,10
Maresciallo capo	128,00	108,80	21.081,60
Maresciallo ordinario	124,00	105,40	20.422,80
Maresciallo	120,75	102,64	19.887,53
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	104,13	20.175,75
Brigadiere capo	120,25	102,21	19.805,18
Brigadiere	116,25	98,81	19.146,38
Vice Brigadiere	112,25	95,41	18.487,58
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	96,48	18.693,45



Appuntato scelto	111,50	94,77	18.364,05
Appuntato	108,00	91,80	17.787,60
Carabiniere scelto / Finanziere scelto	104,50	88,83	17.211,15
Carabiniere / Finanziere	101,25	86,06	16.675,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.














Articolo 26
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente schema di provvedimento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente schema di provvedimento, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.



Articolo 27
Indennità pensionabile

1. La decorrenza delle misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:


Indennità pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Gradi	euro	euro
Tenente Colonnello/Maggiore	13,00	812,70
Capitano	12,70	797,60
Tenente	12,60	790,30
Sottotenente	12,10	758,30
Maresciallo aiutante SUPS e Maresciallo aiutante	12,30	772,10
Maresciallo capo	11,80	737,30
Maresciallo ordinario	11,40	714,40
Maresciallo	11,00	692,00
Brigadiere capo	11,30	711,10
Brigadiere	10,70	669,20
Vice Brigadiere	10,60	665,90
Appuntato scelto	9,50	598,90
Appuntato	8,70	545,30
Carabiniere scelto/ Finanziere scelto	8,00	500,30
Carabiniere / Finanziere	12,90	467,90

FL

3. Gli importi di cui al precedente comma 1 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.




18 marzo 2009

Articolo 28
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 e dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2007:

- Arma dei carabinieri: euro 15.345.000;
- Guardia di Finanza: euro 9.579.000;

b) per l'anno 2008:

- Arma dei carabinieri: euro 46.954.000;
- Guardia di Finanza: euro; 28.286.000;

c) a decorrere dall'anno 2009:

- Arma dei carabinieri: euro 14.410.000;
- Guardia di Finanza: euro 4.540.000.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1 lettera c), sono maggiorati come segue:



- Arma dei carabinieri: euro 74.000;
- Guardia di Finanza: euro 38.000.

4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

6. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sarà assicurato il ruolo della Rappresentanza militare ai sensi della normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.


18 marzo 2009



Articolo 29
Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° dicembre 2008		Feriale	Notturno o festivo	Notturno/festivo
Gradi	Parametri	euro	euro	euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	15,18	17,17	19,81
Capitano	144,50	14,63	16,53	19,08
Tenente	139,00	14,07	15,90	18,35
Sottotenente	133,25	13,49	15,25	17,59
Maresciallo aiutante sUPS "Luogotenente"/ Maresciallo aiutante "Luogotenente"	139,00	14,07	15,90	18,35
Maresciallo aiutante sUPS/Maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	13,71	15,51	17,89
Maresciallo aiutante sUPS/Maresciallo aiutante	133,00	13,46	15,22	17,56
Maresciallo capo	128,00	12,96	14,65	16,90
Maresciallo ordinario	124,00	12,55	14,18	16,37
Maresciallo	120,75	12,23	13,82	15,94
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	12,40	14,02	16,17
Brigadiere capo	120,25	12,17	13,76	15,87
Brigadiere	116,25	11,77	13,30	15,35




Vice Brigadiere	112,25	11,36	12,85	14,82
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	11,49	12,98	14,99
Appuntato scelto	111,50	11,29	12,76	14,72
Appuntato	108,00	10,93	12,36	14,26
Carabiniere scelto/ Finanziere scelto	104,50	10,57	11,96	13,80
Carabiniere / Finanziere	101,25	10,25	11,59	13,37



18 marzo 2009










Articolo 30
Buoni pasto

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminato in euro 7,00.

for



18 marzo 2009



Articolo 31
Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
 - la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di carabiniere, finanziere, carabiniere scelto, finanziere scelto, appuntato, appuntato scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
 - le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
 - al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.

2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Gradi	euro	euro	Euro
Carabiniere/Finanziere	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Appuntato	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Appuntato scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Vice Brigadiere	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Brigadiere	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Brigadiere capo	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Maresciallo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo ordinario	1.829,40	3.070,50	3.531,03

Maresciallo capo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo aiutante SUPS e Maresciallo aiutante	1.829,40	3.070,50	3.531,03

3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:


Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Gradi	euro	euro	Euro
Sottotenente	2.153,50	3.231,70	3.716,51
Tenente	2.153,50	3.231,70	3.716,51
Capitano	2.770,90	5.144,10	5.915,67
Maggiore	3.122,70	5.144,10	5.915,67
Tenente colonnello	3.122,70	5.144,10	5.915,67

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di Polizia e nelle Forze armate.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



18 marzo 2009











Articolo 32
Mantenimento indennità incursori

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche se impiegato presso i reparti della 2^ Brigata Mobile dell'Arma dei carabinieri per finalità comunque tipiche delle attività degli incursori.






18 marzo 2009



Articolo 33
Indennità per operatori subacquei

1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al presente schema di provvedimento.

Feltr



18 marzo 2009


Articolo 34

*Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio,
di imbarco ed altre indennità*

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.
3. Per il personale di cui all'articolo 24 del presente schema di provvedimento, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai brigadieri con un'anzianità inferiore a 15 anni, è incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 è sostituita dalla tabella 3 allegata al presente schema di provvedimento.



18 marzo 2009



Articolo 35
Indennità di bilinguismo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 24 del presente schema di provvedimento, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato di conoscenza della lingua	EURO
Attestato A	17,20
Attestato B	14,34
Attestato C	11,49
Attestato D	10,32

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 24 del presente schema di provvedimento, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

	EURO
Prima fascia	17,20
Seconda fascia	14,34
Terza fascia	11,49
Quarta fascia	10,32

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di cui ai commi 1 e 2 è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato di conoscenza della lingua	EURO
Attestato A	227,91
Attestato B	189,94
Attestato C	151,97
Attestato D	136,85


Indennità speciale di seconda lingua	EURO
Prima fascia	227,91
Seconda fascia	189,94
Terza fascia	151,97
Quarta fascia	136,85



18 marzo 2009








Articolo 36
Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1a classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è elevata ad euro 8,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della

18 marzo 2009



diaria di trasferta. Il rimborso è corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.

8.bis Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purché quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 11 del presente articolo.

9. L'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.

10. La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.

11. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di € 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di € 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.



12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all'articolo 46, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.

13. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.

14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

15. L'indennità di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 è corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per tutte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che vengono espletati oltre detto

18 marzo 2009



46

confine come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.

fm

h

18 marzo 2009

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]

Articolo 37
Trattamento economico di trasferimento

1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di Euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un emolumento di € 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di € 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale militare trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'art. 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973 n. 836 decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.
9. Il personale di cui all'articolo 24 del presente schema di provvedimento trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30% per i successivi dodici mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola volta.

18 marzo 2009



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a signature on the right with the number 48 below it.

Articolo 38
Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
1. bis Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 3 ed i riposi compensativi.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
5. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.
6. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.



Articolo 39
Licenze straordinarie e aspettativa

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permance ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
3. bis A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
4. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.
5. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, gli ufficiali in servizio permanente effettivo del comparto sanitario del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza possono essere autorizzati ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

18 marzo 2009




The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'A', followed by a signature that looks like 'D', then a signature that resembles 'Gianfranco', a large scribbled signature, a signature that looks like 'A', a signature that looks like 'fn', a signature that looks like 'R', and finally a signature that looks like 'B'. There are also some other initials and marks scattered around, including 'Flr' and 'S' on the right side.

Articolo 40
Terapie salvavita

1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria o aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestatato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'ideale articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

FR



18 marzo 2009



51




Articolo 41
Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
 - b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
 - c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore;
 - d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
 - e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
 - f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
 - h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.

2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

f. m.



Articolo 42
Diritto allo studio

1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that looks like 'A'. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'F. Crivello'. To the right of this, there are several smaller, less legible signatures and initials, including one that looks like 'B' and another that looks like 'D'. In the top right corner, there are initials that look like 'P. R.'. In the bottom right corner, there is a signature that looks like 'D' with the number '52' written below it.

Articolo 43




Asili nido

1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalità di cui al comma 1, dei seguenti importi annui:
 - Arma dei carabinieri: euro 500.000;
 - Guardia di finanza: euro 503.720.

Flr



18 marzo 2009





Articolo 44
Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.



18 marzo 2009



Articolo 45

Commissione paritetica e norme di garanzia

1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal decreto che recepisce il presente schema di provvedimento e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra le amministrazioni e le rispettive sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza può essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui è stata formulata la richiesta.
2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Generale della Guardia di Finanza costituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, per i fini di cui al comma 1, una Commissione paritetica. Ciascuna commissione, nominata dal rispettivo Comandante Generale, è presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti della rispettiva sezione del Consiglio Centrale di Rappresentanza.
3. Ove, a conclusione dell'iter di cui al presente articolo, permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale militare interessato, le amministrazioni o le sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza, tramite i rispettivi Comandi Generali, possono attivare la procedura di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that looks like 'h' and another that is more complex. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'Santoro'. To its right, there are several other signatures, some of which are very stylized and difficult to decipher. On the far right, there is a signature that looks like 'F. M.' and another that has the number '56' written below it.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo e il presente schema di provvedimento, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.



Articolo 47

Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo e il presente schema di provvedimento.



18 marzo 2009



57



Tabella n. 2

SINAPPE
P. S.

Musfer Salle

(Articolo 11, comma 4)

VILPS
fucians
OR
Dov

QUALIFICA	Emolumento aggiuntivo fisso di polizia euro
Vice Questore Aggiunto (+25)	85,00
Vice Questore Aggiunto	80,00
Commissario Capo	75,00
Commissario	95,00
Vice Commissario	90,00
Ispettore Superiore s.U.P.S. (+29)	75,00
Ispettore Superiore s.U.P.S. (+25)	75,00
Ispettore Superiore s.U.P.S.	105,00
Ispettore Capo (+25)	100,00
Ispettore Capo	110,00
Ispettore (+15)	110,00
Ispettore (+10)	130,00
Ispettore	150,00
Vice Ispettore	150,00
Sovrintendente Capo (+25)	100,00
Sovrintendente Capo	110,00
Sovrintendente (+18)	110,00
Sovrintendente (+15)	130,00
Sovrintendente	215,00
Vice Sovrintendente + 10	215,00
Vice Sovrintendente	215,00
Assistente Capo (+29)	105,00
Assistente Capo (+25)	105,00
Assistente Capo (+17)	130,00
Assistente Capo	145,00
Assistente	220,00
Agente Scelto	200,00
Agente	220,00

COHSP
AIRFOR

FESIF
SWAPPE
UGL-CFS


SINAPPE
VILPS
C15L FIP
USRP

18 marzo 2009

Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

In relazione alla decisione assunta in sede negoziale di destinare una quota delle risorse disponibili per la definizione dei provvedimenti integrativi del quadriennio normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 ai fini della copertura di un intervento normativo volto a risolvere compiutamente la problematica relativa all'applicazione dell'art. 71 d.l. 112/2008 convertito in legge 133/08 al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, il Governo ha presentato l'allegato emendamento.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'F. C.', positioned centrally on the page.A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Calvi', located in the lower right quadrant of the page.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 20

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

Art. 20

(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specificità di status e d'impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale”;
 - b) Il comma 5 è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a), pari a 5,0 milioni di euro per l'anno 2008 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e a decorrere dall'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

IL GOVERNO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Comma 1 lettera a).

L'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, che per i primi dieci giorni dei periodi di assenza per malattia di qualunque durata, viene corrisposto il solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio.

In sede di conversione del decreto-legge è stato introdotto il comma 1-bis dell'art. 71 in considerazione dei particolari compiti svolti dal personale del comparto sicurezza-difesa, tenuto conto, altresì, degli elevati rischi professionali che tale attività comporta. Con tale modifica è stata prevista l'esclusione del personale di tale comparto dall'applicazione della norma per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative. L'esclusione ha determinato, a decorrere dall'anno 2009, l'insorgenza di un onere, in termini di minori economie, pari a 0,9 milioni di euro, per i quali è stata prevista, all'articolo 84 dello stesso decreto-legge, apposita copertura finanziaria.

Tanto premesso, **il presente emendamento sostituisce il comma 1-bis**, prevedendo, **fin dall'entrata in vigore del decreto-legge 112/2008**, per il personale del comparto Sicurezza e Difesa nonché per quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'equiparazione al trattamento economico fondamentale degli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specificità di status e d'impiego di tale personale

Pertanto, a fronte delle minori economie, nell'emendamento viene prevista la copertura finanziaria, che a decorrere dall'anno 2009 tiene anche conto di quella già prevista dall'articolo 84.

Comma 1 lettera b)

Si propone l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 71 in quanto risulta suscettibile di ingenerare ambiguità per le amministrazioni, e può determinare l'effetto opposto a quello che la disposizione stessa si prefigge, consentendo di premiare la presenza in servizio in sé, senza tenere conto della produttività o del conseguimento di risultati da parte del personale.

RELAZIONE TECNICA

Gli oneri derivanti dall'emendamento per entrambi i settori (Sicurezza-Difesa e Vigili del fuoco), pari 5,0 milioni di euro per il secondo semestre del 2008 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, sono stati quantificati, in termini annui (dal 2009 in poi) scontando i 900.000 euro già coperti in relazione al comma 1 bis, introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 112/2008 e per i quali è stata già prevista la copertura dall'articolo 84 della legge di conversione 133/2008.

Per il 2008, gli oneri sono rapportati al minore periodo di riferimento delle mancate economie:

- **Sicurezza-Difesa:** la copertura per 4,5 milioni di euro è assicurata mediante utilizzo di quota parte delle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 133) per la "coda" contrattuale del biennio 2006-2007;
- **Vigili del fuoco:** la copertura per 500.000 euro è assicurata mediante utilizzo di quota parte delle risorse disponibili ai sensi dello stesso art. 3, comma 133, della legge finanziaria per il 2008.

Il calcolo dei costi (di fatto si tratta di minori economie) è stato effettuato tenendo conto degli elementi utilizzati per le quantificazioni delle economie (38 milioni annui) dell'art. 71 del citato decreto legge:

- 2.000.000 unità di dipendenti interessati;
- 6,5 euro di risparmio per giornata di assenza (al lordo degli o.r.);
- circa 6.000.000 milioni di giornate di assenza;

Calcolo dei costi dell'emendamento:

- risparmio annuo pro-capite: $(38.000.000/2.000.000)= 19$ euro
- risparmio annuo per i comparti Sicurezza – Difesa – Vigili del fuoco: (circa 500.000 unità x 19 euro)= euro 10.000.000
- minore risparmio per gli **anni 2009 e seguenti:** (10.000.000-900.000 euro già coperti)= **9,1 milioni di euro.**



DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il Governo si impegna ad adottare le iniziative occorrenti per dirimere le attuali controversie applicative dell'articolo 42 bis del D.L.vo n. 151/2001 al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche).

Prof. Marchionni
Giuseppe Calvi

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO


Il Governo si impegna a promuovere una modifica normativa delle disposizioni contenute nell'art. 32 della legge 22/5/1975, n. 152 e nell'art. 18 del d.l. 25/3/1997, n. 67 convertito dalla legge 23/5/1997, n. 135 (tutela legale), affinché il rimborso delle spese di difesa sostenute nei procedimenti penali sia previsto anche in caso di pronuncia che dichiari l'intervenuta prescrizione, purché non sia stata precedentemente emessa sentenza di condanna per gli stessi fatti.



Francesco Cossiga


DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il Governo si impegna ad individuare le iniziative necessarie ad assicurare uniformità di trattamento economico tra il personale delle Forze di Polizia e le Forze Armate impiegato, in concorso, nei servizi di vigilanza e di controllo del territorio di cui all'art. 7 bis del D.L.vo 92/2008 convertito in legge 125/2008.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Forte'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Forte' with the name 'Fucino' written below it.



DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il Governo si impegna ad avviare la ricognizione delle disposizioni attinenti istituti contrattuali, al fine di valutare i conseguenti interventi di razionalizzazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Costa'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Francesco Colaninno'.



DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il Governo si impegna ad assumere le iniziative necessarie per la predisposizione di un piano pluriennale per la realizzazione e l'assegnazione di alloggi di servizio per il personale del Comparto Sicurezza – Difesa.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tommaso'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Francesco Calvendo'.



DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il Governo si impegna a promuovere una idonea iniziativa legislativa finalizzata ad assicurare il rimborso delle spese sostenute dal personale in quiescenza del Comparto Sicurezza – Difesa, chiamato a testimoniare innanzi all’Autorità Giudiziaria per fatti accertati durante lo svolgimento del servizio.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Amato'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Calvi'.



DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il Governo si impegna a proporre un'iniziativa legislativa per il riordino delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, in base agli stanziamenti previsti ed alle eventuali ulteriori risorse a tal fine assegnate.



DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il Governo si impegna ad individuare iniziative per ridurre i tempi di attesa del giudizio per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per il personale collocato in aspettativa per infermità.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. L. M.' or similar, written in a cursive style.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. L. M.' or similar, written in a cursive style.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il Governo si impegna, in coerenza con le compatibilità economico – finanziarie e con il quadro complessivo della politica dei redditi, ad individuare modalità per estendere al personale destinatario dei parametri stipendiali, i benefici attribuiti al personale con il trattamento economico dirigenziale qualora ricorrano i presupposti di cui alla legge 1746/1962 e regio decreto 1542/1937, convertito in legge n. 1/1939.




DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Premesso che:

- a fronte di un sempre maggiore impegno del Comparto Sicurezza e Difesa, considerato anche il progressivo decremento del personale per il mancato ripianamento del turn-over;
- la Finanziaria 2008 ha previsto la riduzione del 10% delle risorse a disposizione per lo straordinario;
- la riduzione di quanto corrisposto al personale come compenso per lavoro straordinario, si ripercuoterà anche sul trattamento di quiescenza, incidendo negativamente sul “montante contributivo” su cui calcolare la misura del trattamento pensionistico;
- la mancata corresponsione dello straordinario impone al personale di procedere alla fruizione dei risposi compensativi, che mal si conciliano con le esigenze di continuità delle attività istituzionali

il Governo si impegna, in coerenza con le compatibilità economico – finanziarie, ad adottare opportune iniziative e idonee misure al fine di adeguare le risorse da destinare al compenso per lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.



DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Premesso che il decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002 prevede l'estensione dell'indennità di comando navale al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare che riveste funzioni o responsabilità corrispondenti e demanda l'individuazione dei titolari di comando alle determinazioni delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Governo si impegna ad adottare idonee iniziative tese a risolvere la problematica relativa alla citata estensione dell'indennità di comando, anche al fine di assicurare l'uniforme applicazione di tale istituto nell'ambito del comparto Sicurezza e Difesa.



DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Premesso che in sede parlamentare:

- è stato riavviato l'esame dei disegni di legge per la riforma della rappresentanza militare;
- è in corso di esame la norma che sancisce la specificità del personale del Comparto Sicurezza e Difesa, con il riconoscimento del ruolo negoziale agli Organi Centrali della Rappresentanza militare,

il Governo si impegna a promuovere idonee iniziative perché si proceda ad una rapida discussione parlamentare sulla riforma della Rappresentanza militare, considerando anche l'eventualità di una proroga dell'attuale mandato.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe' followed by a stylized surname.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Considerato che il sistema delle indennità d'impiego operativo del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, disciplinato dalla legge n. 78/1983 e successive modificazioni, è oggi reso particolarmente complesso e rigido dal peculiare meccanismo di calcolo che lo caratterizza, incentrato su una misura di base alla quale si applicano svariate maggiorazioni percentuali connesse alle diverse situazioni di servizio.


Visto inoltre che tale meccanismo di fatto costituisce un pesante condizionamento, in quanto il conseguente effetto moltiplicativo per un verso rende problematici gli aggiustamenti settoriali resi via via indispensabili dall'evoluzione degli scenari e dei contesti d'impiego e per altro verso comporta, in termini reali, un progressivo allargamento delle "forbici" retributive, a parità di aumento dell'indennità operativa di base, il Governo si impegna, allo scopo di semplificare, flessibilizzare e razionalizzare le disposizioni di riferimento, anche attraverso successivi interventi, nonché di assicurare in materia di trattamento economico accessorio una maggiore trasparenza e omogeneità nell'ambito del Comparto Sicurezza e Difesa, ad adottare iniziative volte a modificare il citato meccanismo normativo previsto dalla legge n. 78/1983 e successive modificazioni in relazione alle singole fattispecie di servizio.

A tal fine si provvederà, già a partire dalla prossima concertazione, alla risoluzione di tutte le problematiche afferenti ad ogni ordine e ruolo di cui alla Tabella allegata al D.P.R. n. 394/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, dando priorità alle perequazioni necessarie tra gradi corrispondenti tra il personale delle Forze armate e quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile.




DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Per le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, quale Corpo della Marina Militare, si approfondiranno le problematiche al fine di individuare modalità per consentire l'opportuna partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche attraverso apposite modifiche normative, nell'ambito delle procedure previste dal decreto legislativo n. 195/1995, anche in previsione dell'attuazione dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 2009, n. 14 (cosiddetto "Milleproroghe") che prevede interventi di riorganizzazione del predetto Corpo fermi restando i compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni normative vigenti e/o della emananda norma in materia di specificità.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gianni Corbelli', written in a cursive style.


DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il Governo si impegna a prevedere interventi normativi finalizzati alla soluzione della problematica relativa all'esposizione agli effetti dell'amianto del personale della Marina Militare e del personale delle altre amministrazioni imbarcato su unità navali. Detti interventi devono prevedere soluzioni economico-previdenziali per il personale esposto e risarcimenti alle vittime. Per perseguire celermente i predetti obiettivi si ritiene opportuno utilizzare anche le proposte di legge già presentate in Parlamento.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. C. M.', is centered on the page below the text.


DICHIARAZIONE DI IMPEGNO


Considerato che la disciplina dell'indennità supplementare di comando, prevista dall'art. 10 della legge n. 78/1983 e successive modificazioni per il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, necessita di un'urgente rivisitazione alla luce dei mutati scenari d'impiego, dell'evoluzione degli ordinamenti, delle accresciute responsabilità poste in capo al personale interessato nonché dei nuovi profili introdotti dal processo di professionalizzazione delle Forze Armate, il Governo si impegna, allo scopo di razionalizzare le disposizioni di riferimento e di assicurare una maggiore equità nel settore, ad adottare iniziative volte a rivedere la vigente disciplina dell'indennità di comando, destinandola al solo personale con spiccate ed autonome funzioni in campo operativo, logistico -amministrativo e disciplinari e, in diversa misura, al personale chiamato a rispondere direttamente di meno ampie ma comunque rilevanti ed onerose funzioni nei richiamati settori.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of loops and a final flourish.

DICHIARAZIONE DI I M P E G N O

Il Governo si impegna a promuovere idonee iniziative, anche legislative, al fine consentire alle cooperative edilizie composte da appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate di ottenere l'assegnazione gratuita di terreni nonché di immobili dismessi o in via di dismissione da parte del Ministero della difesa e/o del demanio.




Giuseppe Calvi


Felice Casareto

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO



Il Governo si impegna, nell'ambito dei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali e degli schemi di concertazione, ad una:

- revisione migliorativa della percentuale delle indennità della diaria di missione corrisposta al personale inviato in missione ed in accasermamento, con vitto e alloggio a carico dell'amministrazione, in strutture militari o civili convenzionate;
- modifica della normativa relativa al riconoscimento del lavoro straordinario per il personale inviato in servizio isolato ovvero in missione.





DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Considerato che, a oltre 13 anni dall'entrata in vigore del sistema pensionistico contributivo, per effetto delle riforme succedutesi nel corso degli anni novanta, non sono state avviate le attività indispensabili per dotare il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia di fondi pensioni negoziali, ai fini del decollo della previdenza complementare, il Governo si impegna ad accelerare la realizzazione della previdenza complementare per i lavoratori del comparto. A tal fine, saranno individuate soluzioni idonee nell'ambito delle risorse disponibili, e compatibili con la specificità del comparto, dirette ad assicurare ai lavoratori il giusto grado di tutela previdenziale.


Francesco Cossiga

Giuseppe Mancuso

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

in coerenza con le compatibilità economico-finanziarie e con un quadro complessivo della politica dei redditi, il Governo si impegna a valutare la possibilità di pervenire ad una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della Polizia di Stato, delle altre Forze di Polizia e delle Forze Armate.


Francesco Cossiga

Giuseppe Mauri


DICHIARAZIONE DI I M P E G N O

Il Governo - tenuto anche conto dell'avviso già espresso al riguardo dalle rappresentanze del personale - si impegna a valutare la possibilità di inserire nel prossimo provvedimento di contrattazione/concertazione la corresponsione *una tantum* di una indennità agli eredi legittimi del personale delle Forze armate e di polizia deceduto in costanza di rapporto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a large 'C' and a smaller 'u'.

Dichiarazione di IMPEGNO

L'Amministrazione del Corpo forestale dello Stato si impegna, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento della presente ipotesi di accordo, ad adeguare, in analogia a quelli delle altre Forze di polizia ed ordinamento civile, lo Statuto della Fondazione denominata Fondo d'assistenza, previdenza e premi del personale del Corpo forestale dello Stato, anche prevedendo la partecipazione delle rappresentanze sindacali.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line on the right side, positioned centrally below the text.